



**TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO**  
**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI**

I Giudici dell'esecuzione,

- viste le Linee Guida vincolanti adottate in data 8 maggio 2020 dal Capo dell'Ufficio per la fissazione e trattazione delle udienze ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7 del D.L. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 28/2020), nelle quali vengono indicate le modalità di trattazione delle udienze da tenere nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020;
- considerato che le Linee Guida, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contatto tra le persone, nell'ottica del contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid 19, individuano, come modalità di svolgimento delle udienze, ove possibile, quelle indicate alle lettere h (trattazione scritta) ed f (collegamento da remoto) dell'art. 83, comma 7, d.l. 18/2020;
- ritenuto che la *ratio* sottesa alla disciplina delle modalità di svolgimento delle udienze non possa che riguardare, per il processo di esecuzione, anche la celebrazione delle vendite esecutive;
- considerato che l'Ufficio, a suo tempo, ha adottato la modalità telematica per le vendite esecutive immobiliari disposte successivamente al 10 aprile 2018;
- considerato, altresì, che le vendite esecutive mobiliari si svolgono generalmente con modalità telematiche;
- ritenuto, con riferimento alle sole vendite da svolgersi secondo modalità c.d. analogica presso lo studio del professionista delegato, che i diversi luoghi in cui le stesse si svolgono non consentano di assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

- ritenuto, pertanto, che possano essere celebrate le vendite fissate per il periodo 1° giugno – 31 maggio 2020, salvo si tratti di vendite da svolgersi secondo modalità c.d. analogica;

Dispongono

- 1) le vendite esecutive fissate per il periodo 1° giugno – 31 luglio 2020 possono essere celebrate, salvo si tratti di vendite da svolgersi secondo modalità c.d. analogica;
- 2) gli esperimenti di vendita fissati fino al 31 luglio 2020 da svolgersi secondo modalità analogica devono considerarsi revocati;
- 3) in relazione agli esperimenti revocati, i professionisti delegati dovranno procedere alla restituzione delle buste fino ad oggi ricevute al soggetto che le ha depositate (senza procedere alla loro apertura), non dovranno accettare ulteriori offerte, dovranno procedere ad un nuovo avviso di vendita, alle stesse condizioni del tentativo revocato, individuando una data successiva al 1° settembre 2020;
- 4) restano ferme le ulteriori disposizioni di cui al provvedimento dell'11 maggio 2020.


Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato con la massima urgenza nel sito internet del Tribunale; per le esecuzioni immobiliari, i professionisti delegati provvederanno alla pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE", esclusivamente con riferimento agli esperimenti da tenersi secondo modalità c.d. analogica revocati.

Manda alla Cancelleria di trasmettere con urgenza il seguente provvedimento ai professionisti delegati, all'IVG, all'Ordine degli Avvocati, dei Commercialisti e al Consiglio Notarile, con preghiera ai Presidenti dei rispettivi Ordini professionali di assicurarne la massima diffusione tra i propri iscritti.


Oristano, 1 giugno 2020

I giudici dell'esecuzione

dott.ssa Consuelo Mighela



dott.ssa Paola Bussu



4-06-2020  
Cancelleria  
PVP